



SETTORE

Varie

**IL CONGEDO PER L'ASSISTENZA A DISABILI GRAVI
NON SPETTA AL CONVIVENTE NON CONIUGATO**

RIFERIMENTI

- Ministero del Lavoro, Interpello n. 23 del 15 settembre 2014

IN SINTESI

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 23 del 15 settembre 2014 avanzato dall'ANCI, ha fornito chiarimenti in merito agli aventi diritto al congedo per l'assistenza di disabili in situazione di gravità (art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001).

In particolare, il Ministero precisa che il genitore può fruire del congedo straordinario per assistere il figlio con grave disabilità se quest'ultimo risulta convivente, ma non coniugato, con un'altra persona. Il convivente non coniugato non risulta legittimato, infatti, ad usufruire del congedo straordinario.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA



IL QUESITO

Con istanza di **Interpello n. 23 del 15 settembre 2014**, l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha chiesto l'intervento del Ministero del Lavoro per avere delle delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell'art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 che disciplina il **congedo straordinario di due anni** a favore dei familiari di un portatore di handicap grave.

Tale disposizione prevede che



“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”



Nello specifico, l'interpellante chiede se il genitore del portatore di handicap grave può fruire del congedo straordinario, qualora il disabile risulti convivente, ma non coniugato, con un'altra persona.

La suddetta norma, infatti, riconosce, in via prioritaria, il diritto al congedo al **coniuge convivente** della persona disabile in situazione di gravità e, in subordine, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente (senza menzionare il caso di convivenza *more uxorio*), al padre o alla madre, anche adottivi o affidatari, del disabile.

IL PARERE DEL MINISTERO



In risposta al quesito avanzato, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, ritiene che la fruizione da parte del genitore non convivente del congedo straordinario per assistere il figlio con grave disabilità **può essere concessa** anche se quest'ultimo risulta **convivente, ma non coniugato**, con un'altra persona.

Secondo il Ministero, infatti, il convivente *more uxorio* non risulta legittimato ad usufruire del congedo in esame per l'assistenza del proprio partner.

A sostegno della propria tesi, il Ministero ricorda che anche l'INPS ha stabilito, con la Circolare n. 41/2009 (cfr. Aggiornamento AP n. 89/2009), che i genitori (naturali, adottivi, affidatari) del disabile possono beneficiare del congedo straordinario solo se il figlio disabile non sia coniugato o non conviva con il coniuge.

Inoltre, anche la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 203/2013 (cfr. Aggiornamento AP n. 443/2013), ha riconosciuto l'illegittimità dell'art. 42, comma 5 nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo, il parente o

l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero del Lavoro ritiene che l'individuazione dei beneficiari del congedo per l'assistenza ai disabili – che non include il convivente non coniugato – è tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica. Ne consegue, come sopra anticipato, che il genitore non convivente può beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente *more uxorio*, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.

■